

All' Offizio Direttorio alle Cause Pie sostenuto da Nobili Deputati, e Sopraintendenti, resta parimenti preservata l'ispezione, ed Autorità, ch'esercitavano nel 1796. per le Investite de' Capitali in Mano-Morta, Tenute de' Beni de' debitori, quanto la loro economia e vendita, non che l'esercizio delle Commissarie Laicali di seconda Classe, e Miste della terza.

Occorrendo poi ben spesso trattarsi di delicati Argomenti di Polizia, Economia, e disciplina de' Corpi Ecclesiastici, Congregazioni, e Pii Istituti della Città, e Provincia anche coi riguardi al Regio Erario, dovranno in tutti questi casi le Deputazioni, e Presidenze di sopra accennate unirsi in conferenza per discutere, ed uniformarsi a quelle prescrizioni, e regole, che Loro incombevano al primo Gennaro 1796. fino a tanto che all'Invittissimo Monarca Nostro Signore piacesse altrimenti disporre su tal proposito.

I Deputati alle Chiese nelle cose della loro ordinaria competenza saranno assistiti dal solito loro Cancelliere, come gli altri soggetti alle Pie Cause del loro proprio Ministero.

Ad entrambi poi tali Deputazioni in conferenza unite, a presiedere sulli Affari Ecclesiastici, e Regolari viene assegnato il Nobile loro Ministero Attuale colli di lui Subalterni.